

ANA MARÍA RODRÍGUEZ TIRADO *

*Tra dottrina e giurisprudenza nell'interpretazione dei termini
dell'istruzione preliminare e il non luogo a procedere del processo penale ***

Sommario: 1. La chiusura dell'istruzione. - 2. Cosa succede nel processo penale con il non luogo a procedere? - 3. La posizione della dottrina e della giurisprudenza nell'interpretazione della riforma dell'art. 324 LECrim. nel processo penale spagnolo e la sua incidenza sul non luogo a procedere del processo penale. - 3.1. Dottrina e giurisprudenza nell'interpretazione dell'art. 324 LECrim. - 3.2. Applicazione dei termini dell'art. 324 LECrim. - 4. Conclusioni.

1. La chiusura dell'istruzione

Le principali differenze emergono nella forma di concludere, il momento processuale in cui si verifica e l'organo competente per le azioni successive, che la dottrina processualistica ha voluto includere sotto il nome di fase intermedia in alcune tipologie procedurali, e il legislatore, come preparazione del giudizio orale. Inoltre, può portare alla trasformazione della procedura fin lì utilizzata durante l'attività istruttoria. L'impugnazione della risoluzione di chiusura dell'istruzione preliminare conserva le peculiarità relative al procedimento per cui viene avviato il processo penale in concerto. Gli artt. 622 e ss. LECrim. stabiliscono le disposizioni generali relative alla chiusura dell'istruzione nel procedimento comune ordinario¹,

* Profesora Titular di Diritto Processuale dell'Università di Cadice.

** Contributo sottoposto positivamente al referaggio secondo le regole del double blind peer-review. Studio realizzato in qualità di ricercatrice del Progetto I+D+I "Giurisprudenza e dottrina: l'incidenza della dottrina spagnola nei provvedimenti giudiziari dell'ordinamento civile, penale e del lavoro (DER2016-74971-P, IP M.^a D. CERVILLA GARZÓN).

¹ Abbiamo scelto la definizione di procedimento comune ordinario per due ragioni: innanzitutto ha il carattere di procedimento ordinario e poi è quello a cui, in misura più o meno rilevante, vengono rinviati in forma suppletiva gli altri tipi di processi.

che sono di applicazione suppletiva per altre tipologie procedurali come il giudizio abbreviato o il procedimento rapido per determinati delitti (artt. 758 e 795.4 LECrim., rispettivamente).

La regola generale è che l'organo giudiziario istruttore disponga la chiusura della fase di istruzione preliminare quando ritiene sufficienti le indagini preliminari effettuate per verificare il momento della commissione del reato e il presunto responsabile (artt. 622 e 779.1 con riferimento all'art. 299 LECrim.), con il limite di cui all'art. 324 LECrim., che verrà analizzato nel presente lavoro.

Così, quindi, l'organo giudiziario istruttore valuta l'adeguatezza del materiale istruttorio raccolto in questa prima fase del processo penale di cognizione per proseguire con il processo qualora le parti sostengano un'accusa o porvi fine, in modo provvisorio o definitivo, se sussistono i presupposti di legge previsti. Detto questo, salvo nei casi in cui l'organo giudiziario istruttore possa soprassedervi d'ufficio, i principi della dualità delle posizioni, contraddittoria e accusatoria fanno sì che spetti alle parti dichiararsi in merito alla continuità del processo, presentare le richieste penali e sollecitare il rinvio a giudizio o, al contrario, la conclusione del processo con la richiesta di sospensione temporanea o archiviazione definitiva quando non vi siano elementi per stabilire in pratica l'oggetto del processo penale. Possono inoltre richiedere la riapertura dell'istruzione preliminare per la pratica eccezionale di ulteriori mezzi di prova².

In ogni caso, l'organo giudiziario istruttore o l'organo giudicante non potranno sostenere nessuna accusa in virtù del principio accusatorio. Oltretutto, senza accusa della parte accusatrice, non si potrà cominciare il giudizio orale e, di conseguenza, si andrà verso la finalizzazione (o archiviazione provvisoria) del processo penale in corso.

La fase istruttoria non potrà ritenersi conclusa senza l'attribuzione di un atto di imputazione giudiziaria, formale o meno, per tutelare il diritto di difesa dell'indagato in vista

² V. Moreno Catena sottolinea, attraverso una riflessione con cui siamo d'accordo, che “attraverso il meccanismo del supplemento di indagini, in questa fase del processo la mancanza di iniziativa o di attività del giudice istruttore o delle parti non può essere sostituita. Non si tratta di riaprire l'istruzione preliminare ma di completare o rimediare a eventuali omissioni concrete di atti che vengono considerati imprescindibili” (“La fase intermedia”, in *Los nuevos procesos penales (I). El procedimiento abreviado*, Valencia, Tirant Lo Blanch online, paragrafo 1415. TOL500.401, p. 11). C'è di più, di fronte alla mancata concessione alle parti di un supplemento di indagini nella fase istruttoria esiste, in una fase del processo successiva, un'altra via processuale prevista per la sua reiterazione. Per esempio, v. gli artt. 314 e 777 LECrim. Non viene esplicitamente derogato dall'impugnazione, per cui resta comunque suscettibile di appello (nel caso del giudizio abbreviato l'impugnazione preliminare di riforma è facoltativa) (art. 766.1 LECrim.).

dell'apertura della fase successiva. Nel caso in cui tale attribuzione non esista, verrà emessa o dovrà essere emessa una sentenza di non luogo a procedere (una sospensione temporanea o definitiva) per garantire tale diritto. Ciò nonostante, nel procedimento comune ordinario, viene richiesto l'invito a comparire ex art. 384 LECrim., senza il quale non potrà essere diretta l'accusa di fronte a chi non sia stato processato in precedenza. Nel giudizio abbreviato, è necessario aver raccolto le dichiarazioni dell'indagato (art. 779.1.4.^a LECrim.), momento in cui verrà informato dei fatti oggetto dell'imputazione (art. 775.1 LECrim.) per emettere l'ordinanza di *trasformazione* in giudizio abbreviato ex art. 779.1.4.^a LECrim.

In aggiunta, l'organo giudiziario istruttore deve stabilire il tipo di procedimento con il quale continuare l'istruttoria della causa penale, e l'organo competente per la procedura nell'ordinanza di chiusura o nella conclusione dell'istruzione preliminare. Quest'ultimo non è molto chiaro per quel che riguarda il giudizio abbreviato, visto che l'art. 779.1.4.^a LECrim. non lo specifica ed è soltanto nel provvedimento di rinvio a giudizio, dopo aver presentato le memorie dell'accusa, dove viene stabilito l'organo competente a conoscere la causa (art. 783.2.II LECrim.).

Nel procedimento abbreviato, sono previste delle specialità rispetto alla chiusura dell'istruzione preliminare. Di conseguenza, alla fine dell'istruzione, il giudice istruttore dovrà adottare alcuni dei provvedimenti stabiliti dall'art. 779.1 LECrim. In tal senso, la chiusura dell'istruzione (conclusione delle indagini preliminari) ha luogo nel momento in cui viene emessa l'ordinanza con il contenuto dell'art. 779.1.4.^a LECrim., ovvero, il giudice istruttore ritiene che il processo può procedere ai sensi degli artt. 780 e ss. dopo aver stabilito i fatti perseguibili e aver identificato la persona a cui vengono imputati. In questo modo, viene esclusa la possibilità di un altro procedimento o del non luogo a procedere d'ufficio per la sussistenza di alcune delle disposizioni dell'art. 779.1.1.^a LECrim. Per il Tribunale Costituzionale (anche in riferimento alla precedente formulazione dell'art. 789.5 LECrim.), “contiene un doppio pronunciamento: da una parte, la chiusura dell'istruzione e, dall'altra, la prosecuzione del giudizio abbreviato in un'altra fase perché non sussiste nessuna delle disposizioni che rendono impossibile procedere”³. Per Gimeno Sendra, tale risoluzione implica la “chiusura delle indagini preliminari e l'inizio della fase intermedia”, il giudice

³ STC 21/1991, del 31 gennaio 1991, f. 2, TOL 80.435, ECLI:ES:TC:1991:21.

istruttore deve “stabilire la punibilità del fatto indagato e il presunto autore, creando una correlazione soggettiva tra l’indagato e l’imputato, in modo che nessuno possa essere accusato se non è stato precedentemente accertato in qualità di indagato nell’ordinanza di avvio del rito penale abbreviato⁴.”

Nella giurisprudenza inferiore, gli effetti della risoluzione dell’art. 779.1 LECrim. (giudizio abbreviato) sono due, “i cui requisiti devono essere considerati dall’Istruttore (*sic*): a) che sia stata chiusa la fase investigativa, dichiarata conclusa con l’ordinanza; b) escludere che una delle risoluzioni che la norma propone come forma alternativa sia applicabile, in particolare modo il non luogo a procedere (art. 779.1.1.^a)”. La qualificazione giuridica che deve essere effettuata rispetto ai fatti e all’imputazione soggettiva “fa riferimento al risultato delle indagini, ma non alle prove che verranno trattate solo in sede di udienza. Si tratta di formulare un giudizio sulla possibilità che la causa possa o meno prosperare, ma non di valutare l’esistenza di prove o se gli indizi presentati indeboliscano il principio di presunzione di innocenza che favorisce gli indagati” (AAP Madrid, 4.^a Sezione, n. 909/2017, del 3 novembre, JUR\2018\1733, ECLI:ES:APM:2017:4405A, ff 1)⁵.

⁴ V. GIMENO SENDRA, *Manual de Derecho Procesal Penal*, cit., p. 303. La dottrina del Tribunale Costituzionale ha sostenuto che non può esserci accusa senza che l’accusato non sia stato in precedenza sentito durante la fase istruttoria. Tutto ciò in relazione con il giudizio abbreviato e conforme alle precedenti disposizioni dell’art. 779.1.4.° LECrim. nel vecchio art. 789 LECrim. prima della riforma integrale del giudizio abbreviato con la Legge 38/2002 del 24 ottobre). L’art. 779.1.4.° LECrim. impone la necessità di sentire l’indagato prima di concludere la fase dell’istruzione preliminare durante il giudizio abbreviato.

Di conseguenza, tra le altre, la STC 62/1994, del 28 febbraio (ECLI:ES:TC:1994:62) recita che “[...] il diritto a essere informato dell’accusa nel processo penale (in relazione con il processo con tutte le garanzie e con parità delle armi ex art. 24.2 C.E.), la dottrina di questo Tribunale ha stabilito un triplice requisito (così, SSTC 128/1993, 129/1993, v.gr.); nessuno può essere accusato senza essere stato sentito prima (con lo scopo di evitare delle accuse a sorpresa nel giudizio orale senza aver avuto in precedenza la possibilità di partecipare alla fase di istruzione); inoltre nessuno può essere accusato senza che prima della conclusione delle indagini preliminari sia stato sentito dal Giudice Istruttore: infine, l’imputato non può essere sottoposto a dichiarazioni unicamente testimoniali se dalle indagini effettuate è possibile dedurre che esiste un sospetto nei suoi confronti, poiché l’imputazione non può essere ritardata più dello strettamente necessario” (ff 2).

⁵ “Il fatto che l’intervento dell’imputato nella fase preparatoria del giudizio orale avvenga in un momento successivo a quello delle accuse è valido dal punto di vista costituzionale, ogni volta «che il contraddittorio in questa fase del processo, una volta avviato, si limita inevitabilmente alla formulazione dell’accusa e della difesa, e non riguarda altre questioni rispetto alle quali il momento del processo idoneo per tale contraddittorio è quello dell’istruzione preliminare»” (cit. STC 186/1990) (STC 21/1991, del 31 gennaio 1991, TOL80.435, ECLI:ES:TC:1991:21, ff 3). Il Tribunale Costituzionale ritiene che il momento processuale atto a richiedere i motivi della causa del non luogo a procedere o l’organizzazione di indagini preliminari nella fase istruttoria, “prima che il Giudice istruttore dichiari la chiusura dell’istruttoria attraverso l’adozione di alcune delle risoluzioni previste” dall’art. 779.1 LECrim., quindi aspettare a formularle nel contesto dell’art. 780 LECrim., “sarebbe, non solamente contrario allo scopo della norma, ma potrebbe, nella pratica, rivelarsi dilatorio e ripetitivo

Il giudice istruttore chiude l'istruzione preliminare tramite un'ordinanza⁶, che rimette insieme agli atti e le prove all'organo giudicante competente per il procedimento comune ordinario (art. 622.I LECrim.). Tale rimessione verrà effettuata "senza indugio" nel momento in cui il Pubblico Ministero, in qualità di unica parte accusatrice costituita, chiarisca al giudice istruttore che esistono sufficienti elementi per sostenere l'accusa (art. 622.II LECrim.).

L'ordinanza di chiusura della fase istruttoria nel procedimento comune ordinario potrà essere impugnata tramite appello a un solo effetto prima dell'Udienza. Viene presentata la deposizione pertinente degli atti, e le parti vengono chiamate a comparire davanti all'organo giudiziario a cui è stata notificata l'impugnazione (art. 622.III con riferimento all'art. 227 LECrim.). Inoltre, il Cancelliere (antico Segretario Giudiziario) notifica le impugnazioni d'appello a un solo effetto pendenti al momento di rimettere le ordinanze all'organo giurisdizionale competente per il procedimento (art. 622.IV LECrim.).

Nel caso in cui venga dato corso al processo (o processi cumulativi) attraverso il procedimento comune ordinario, resta in sospeso l'istruzione della causa dopo la designazione del giudice relatore e, ove applicabile, dopo l'apertura, da lui realizzata, di plichi o oggetti chiusi e sigillati rilasciati dal giudice istruttore, sotto la responsabilità del Cancelliere (art. 626 LECrim.). I provvedimenti non verranno notificati alle parti affinché possano presentare le proprie richieste (e, ove applicabile, la richiesta di non luogo a procedere o il rinvio al giudizio) o chiedere la revoca della chiusura della fase preliminare fino alla risoluzione degli appelli rimasti in sospeso contro i provvedimenti emessi durante l'istruzione della causa (artt. 622.IV e 627 e ss. LECrim.).

Secondo Gómez Colomer, la contestazione presentata entro i termini dell'impugnazione d'appello deve ricevere lo stesso trattamento. Se fosse stata presentata al di fuori di tale termine, "solo in questo momento possono essere risolti e determinati gli effetti derivanti"⁷.

Qualora il ricorso (o i ricorsi) d'appello venga rigettato dopo la chiusura dell'istruzione, una volta che la risoluzione relativa sia definitiva, il tramite continuerà ai sensi degli artt. 627

visto che tali pretese possono e devono essere fatte valere nella fase di istruzione immediatamente precedente" (*ibidem*).

⁶ J.L. GÓMEZ COLOMER, *La instrucción del proceso: su estructura esencial*, en *Derecho Jurisdiccional III* (AA.VV.), Valencia, Tirant lo Blanch, 25. ed., 2017, p. 167.

⁷ J.L. GÓMEZ COLOMER, *La instrucción del proceso: su estructura esencial*, cit., p. 168.

e ss. LECrim. citati. L'art. 622.IV LECrim. offre la possibilità di presentare impugnazioni d'appello contro provvedimenti emessi nel prosieguo della causa ai sensi degli artt. 627 e ss. LECrim. A quali provvedimenti fa riferimento il legislatore? Ai sensi dell'art. 217 LECrim., si può presentare appello solo nei casi "stabiliti dalla Legge", sempre dopo aver presentato un'impugnazione ordinaria di riforma (art. 222 LECrim.).

Non è previsto appello contro il provvedimento che stabilisca la revoca o la conferma dell'ordinanza di chiusura dell'istruzione nel procedimento comune ordinario (art. 630 LECrim.). Discorso diverso è la possibilità di impugnazione della risoluzione relativa alla richiesta di non luogo a procedere o di rinvio a giudizio ai sensi dell'art. 632 LECrim.

In relazione al giudizio abbreviato, nell'ambito giudiziario, facendo ecco alla dottrina del Tribunale Costituzionale, viene "ammessa da diversi anni la possibilità di ricorrere in appello diretto quelle decisioni giudiziarie interlocutorie, qualsiasi sia la loro forma, adottate nella fase di istruzione preliminare in merito a materie che, per il loro contenuto, avrebbero dovuto avere la forma di Ordinanza, secondo quanto previsto dal terzo paragrafo dell'art. 141LECriminal (*sic*)" (AAP di Madrid 4.^a Sezione, n. 7/2017, del 9 gennaio, JUR\2017\24593, NIG 28.079.00.1-2016/0215623 251658240, f. 3)⁸.

Va tenuto presente che qualora non venga presentata impugnazione contro la risoluzione che pone fine all'istruzione, la via giudiziale per opporsi non verrà considerata esaurita, nel caso dell'indagato, "una volta che prosegua il processo e di far valere quanto pertinente in merito alla procedibilità del non luogo a procedere o, ove applicabile, rispetto alla necessità di completare l'istruzione" del 31 gennaio 1991, f. 2, TOL 80.435, ECLI:ES:TC:1991:21).

Che cosa accade nel caso in cui la risoluzione di non luogo a procedere emessa dal giudice istruttore venga revocata dall'organo superiore tramite impugnazione e risulta, che,

⁸ In caso concreto, si considera inammissibile l'impugnazione di appello tramite provvedimento, interposta contro l'inammissibilità di un ricorso in opposizione dell'atto di trasmissione dei documenti da parte del Cancelliere. "Vista la materia in oggetto dell'impugnazione, l'ammissibilità o meno di un ricorso in opposizione presentato in merito a un atto di trasmissione dei documenti, è evidente che si trattava di mettere in discussione una decisione che chiude l'accessibilità a un'impugnazione prevista dalla legge e, in questo senso, che pregiudicava il contenuto del diritto fondamentale" all'effettiva tutela giurisdizionale, sul versante del diritto a ottenere un'impugnazione basata sulla legge, "tale risoluzione avrebbe dovuto assumere la forma di Ordinanza (*sic*) e non quella di provvedimento, per cui il provvedimento messo in dubbio costituisce una decisione che può essere impugnata in appello" (AAP di Madrid 4.^a Sezione, n. 7/2017, del 9 gennaio, JUR\2017\24593, NIG 28.079.00.1-2016/0215623 251658240, f. 3).

lo stesso, inoltre, sia oggettivamente competente per istruire la causa?⁹ Ricordiamo che i giudici penali e il giudice penale centrale, a tal fine, non dispongono della competenza funzionale, perciò riguarnerà gli organi collegiali superiori al giudice dell'istruzione. Emerge, in ogni caso, tra il giudice istruttore e l'organo collegiale superiore in applicazione delle disposizioni di competenza funzionale.

La linea giurisprudenziale consolidata della Corte Suprema invita a considerare che viene infranto il principio di imparzialità e, inoltre, il diritto a un processo con tutte le garanzie (art. 24.2 CE). In tal senso, Interpreta che “devono essere considerati, in linea di massima, come inquinanti, i casi in cui la Corte d'appello revochi una decisione di non luogo a procedere, e ordini al Giudice Istruttore, contro il suo criterio, la prosecuzione del procedimento contro un indagato, e inoltre di intervenire nella valutazione della consistenza delle prove o degli indizi esistenti contro lo stesso, all'interno del procedimento” Sezione Penale 1.^a Sezione, n. 989/2016, del 12 gennaio, JUR\2017\47, fj 3).

2. Cosa succede nel processo penale con il non luogo a procedere

Una delle caratteristiche previste dal nostro sistema processuale penale è la suddivisione del processo penale di cognizione, come regola generale (con eccezioni note e controverse come il giudizio per reati lievi⁹) in due fasi apparentemente distinte dinanzi a due diversi tipi di organi giurisdizionali (fase di istruzione preliminare e fase di giudizio orale dibattimentale)¹⁰. Nel procedimento comune ordinario, tale divisione risulta chiara grazie all'ordinanza di chiusura della fase preliminare. Nel resto dei procedimenti, appare confuso il passaggio a

⁹ V gr., R. BELLIDO PENADÉS, *Cuestiones fundamentales sobre el proceso penal por delitos leves*, in *Revista General de Derecho Procesal*, IUSTEL, n. 43. 2017; A.M. RODRÍGUEZ TIRADO, *Los procesos por delitos leves. Manifestaciones del principio de oportunidad. Actividad instructora y principio acusatorio*, in *Revista General de Derecho Procesal*, Iustel, n. 38. 2016.

¹⁰ È illuminante J. Montero Aroca quando affronta lo studio del principio accusatorio e l'evoluzione del suo stesso pensiero al riguardo durante gli anni, definita come “una continuità essenziale del pensiero”, poiché ritiene che, “di seguito il lettore potrà rilevare che sono ancora vivo (sempre scientificamente parlando) e che, all'interno di una continuità essenziale del pensiero, è avvenuta un'evoluzione rispetto al medesimo, che, credo, possa essere considerata logica” (si riferisce allo studio del principio accusatorio) “Principio acusatorio y prueba en el proceso penal. La inutilidad jurídica de un eslogan político”, in *Prueba y proceso penal. Análisis especial de la prueba prohibida en el sistema español y en el derecho comparado*, coordinamento J.L. GÓMEZ COLOMER, Valencia, Tirant lo Blanch, 1.^a ed., 2008. p. 21. J. MONTERO AROCA, *ibidem*, p. 65. V. Gimeno Sendra spiega le funzioni del processo penale (*Manual de Derecho Procesal Penal*, cit., p. 50 ss.).

un'altra fase tra cui l'attività preparatoria del giudizio orale che, come regola generale avviene davanti allo stesso giudice istruttore.

Il passaggio da una fase a un'altra non viene delimitato in modo netto, se si considera che sono previste diverse attività processuali che permettono di stabilire la chiusura dell'istruzione o persino, l'esistenza del processo stesso, e altre mirano a lasciare il posto alla fase del giudizio orale. La dottrina processualistica ha voluto inquadrare tale evoluzione con espressa menzione attraverso l'integrazione di una "terza" fase, a cavallo tra la fine dell'istruzione e l'inizio del giudizio orale, anche se ciò si riferisce maggiormente a finalità pedagogiche piuttosto che a una vera terza fase, sebbene sia vero che l'inserimento di quelle attività in una fase o in un'altra appare complicato. Di conseguenza, si parla di fase intermedia malgrado il legislatore non faccia mai formale riferimento ad essa; al massimo, parla di preparazione del giudizio orale in alcune tipologie processuali come nel giudizio abbreviato; nel procedimento comune ordinario non è così. In quest'ultimo procedimento, a cui vengono rinviati in forma suppletiva gli altri tipi di processi, inquadra le attività processuali attribuite alla fase intermedia quali la parte finale della fase di istruzione, che avvengono già davanti al giudice competente giudicante, che acconsente sia al rinvio a giudizio quanto al non luogo a procedere a differenza di quello che occorre in altri procedimenti come il giudizio abbreviato.

In tal senso, è importante sottolineare che il Titolo XI, Secondo Libro del Codice di Procedura Penale (Ley de Enjuiciamiento Criminal), si intitola "De la conclusión del sumario y del sobreseimiento" (artt. 622 e ss. LECrim), come parte "Della fase preliminare", ovvero, della fase di istruzione. In tale fase, viene inclusa la chiusura della istruzione preliminare, il non luogo a procedere, il rinvio a giudizio e in via del tutto eccezionale la richiesta di indagini supplementari, concordate dall'organo giudicante. È una delle differenze fondamentali tra il procedimento comune ordinario e le altre tipologie di procedimenti. Tutte queste azioni costituiscono la parte finale dell'istruzione. La fase dibattimentale comincia, una volta emesso il provvedimento di rinvio a giudizio, con la presentazione delle memorie di qualificazione preliminare¹¹.

¹¹ Rispetto alla differenza fondamentale tra il giudizio abbreviato con il procedimento comune ordinario, v. V. MORENO CATENA, *La fase intermedia*, cit., p.1. Anche se il lavoro è datato 2004, nell'attuale Codice di Procedura Penale la struttura non è stata modificata. Questo autore sottolinea che "all'interno di questa fase vengono

La domanda, quindi, da porre sarebbe: tale fase è comune ai diversi procedimenti penali previsti per l'istruzione di processi penali per reati? No. Prima di tutto, bisogna fare alcune precisazioni in merito alle diverse procedure. Di conseguenza, bisogna scartare il procedimento per perseguire i reati lievi. Tecnicamente, non è prevista una fase di istruzione. Un'altra questione è se deve essere normata o meno, ma non è un tema in oggetto nel presente lavoro. Nel procedimento previsto per istruire i processi per decreto penale di condanna, è prevista una particolare formulazione affinché si risolva davanti al giudice istruttore, proprio, per avviare il processo penale in corso senza necessità di arrivare al giudizio orale (o udienza).

In secondo luogo, in merito alle attività processuali previste durante tale decorso, il momento processuale cambia a seconda della tipologia procedurale e l'organo giurisdizionale competente.

Nel caso in cui la sentenza di rinvio a giudizio contenga un vizio procedurale nel quale sia stato omesso il riferimento a uno scritto dell'accusa formulato contro la parte accusata, qualora fosse noto nel momento processuale in base alla disposizione della norma procedurale, non ne determina la privazione del diritto di difesa. A tal proposito la STS, Sezione Penale 1.^a Sezione, n. 1033/2006, del 27 ottobre, RJ\2006\8047, l'appellante in cassazione “invoca il vizio della sentenza di rinvio a giudizio (foglio 908) poiché non include l'Avvocato di Stato come parte civile «causando una violazione dei diritti della difesa poiché chiede una pena maggiore del Pubblico Ministero» e facendo di seguito richiesta «che o non venga tenuto in considerazione lo scritto dell'accusa dell'Avvocatura di Stato o venga dichiarata la nullità retroattiva degli atti fino alla sentenza di rinvio a giudizio»”. La Corte Suprema prende atto dell'esistenza del trasferimento dello scritto dell'accusa dal Pubblico Ministero e dall'Avvocato di Stato alla parte accusata, a cui, lo stesso, nel proprio scritto di difesa, risponde in modo analogo alle accuse di entrambe le parti in relazione alle conclusioni¹².

comprese diverse azioni a cominciare dall'istruzione delle parti accusatrici per la richiesta di non luogo a procedere o di rinvio a giudizio, o che vengano effettuate indagini supplementari; che proseguono con la composizione dello scritto dell'accusa o la richiesta di non luogo a procedere; una volta emesso il provvedimento di rinvio a giudizio, si decide di adottare, modificare, sospendere o revocare le misure cautelari; e infine deve essere presentato dello (sic) scritto della difesa” (le parentesi sono nostre)”.

¹² Per questa ragione, la Corte Suprema conclude che “risulta evidente che si tratta di un errore dello scritto di impugnazione che stiamo esaminando quando lo scritto della parte civile viene definito «a sorpresa»: questa parte l'ha conosciuto nel momento opportuno del procedimento, come conseguenza del trasferimento ordinato

La Corte Suprema ha ammesso che, nel giudizio abbreviato come questione pregiudiziale, si stabilisca l'inefficacia della sentenza di rinvio a giudizio e venga accordato il non luogo a procedere ribadito, nel suddetto momento processuale, dalle accuse, inizialmente richiesto ai sensi dell'art. 783 LECrim., anche nel caso in cui esista un'accusa sostenuta da un accusatore popolare. In particolare, nell'analizzata STS, Sezione Penale 1.^a Sezione, n. 1045/2007, del 17 dicembre, viene confermata la sentenza della Prima Sezione Penale del Tribunale Nazionale del 20 dicembre del 2006 (ARP\2007\145) attraverso la quale veniva stabilita la chiusura del procedimento come richiesto dal Pubblico Ministero con l'adesione delle parti accusate (aj 1), comportando l'inefficacia del provvedimento di rinvio a giudizio. Specificamente, viene precisato che “non annullando”, ma comportandone l'inefficacia. Il Pubblico Ministero ha richiesto il non luogo a procedere durante il tramite delle questioni preliminari¹³.

La Legge 4/2015, del 27 aprile, dello Statuto della vittima di reato riconosce come parte del diritto della vittima di partecipare al processo penale, la notificazione della sentenza di non luogo a procedere ai sensi della LECrim., ovvero, nel momento del processo e nella

dall'art. 791.1 LECrim. (attuale art. 784.1 LECrim.). [...] Esisteva, ovviamente, un vizio procedurale nella sentenza di rinvio a giudizio (fogli 908 e 909), quando in tale risoluzione, dove si sarebbe dovuto parlare dei due scritti dell'accusa enunciati, si fa unicamente menzione al Pubblico Ministero (fogli dal 891 al 896) senza alcun riferimento a quello presentato dall'Avvocato di Stato. [...] Tuttavia, [...], Sulla base dell'errore citato, comprendiamo che il vizio della sentenza di apertura del giudizio non ha causato nessuna privazione del diritto di difesa alla parte testé appellante, poiché è venuta a conoscenza della citata accusa privata nel momento processuale previsto ai sensi della LECrim.” (fj 2). In base a quanto precede, la ragione del ricorso in cassazione presentato dalla parte accusata è stata respinta.

¹³ La complessità del caso deriva, come indicato *supra*, dalla dottrina della Corte Suprema che avalla l'interpretazione del Tribunale Nazionale che sostiene che non è possibile richiedere il rinvio a giudizio tramite l'azione dell'accusa popolare nell'ambito della riforma dell'art. 782.2 LECrim. secondo la Legge 38/2002, applicabile nella causa concreta, nella quale non viene portata avanti l'accusa privata tramite l'Avvocatura di Stato e nella quale il Pubblico Ministero aveva chiesto il non luogo a procedere. In via di appello, lo stesso Tribunale Nazionale aveva confermato il provvedimento di chiusura delle indagini nel giudizio abbreviato (che nella pratica giudiziaria è nota come trasformazione) dell'art. 779.1.4.^a LECrim. In merito, è interessante leggere le sette opinioni divergenti della sentenza. Per esempio, COLMENERO MENÉNDEZ DE LUARCA, che accoglie l'opinione divergente di SÁNCHEZ MELGAR aggiunge considerazioni supplementari, per arrivare alla conclusione che “va inteso che l'articolo 782.2 fa riferimento ai casi nei quali non sussiste nessuna accusa per sostenere il rinvio a giudizio, e pertanto l'espressione “accusa privata” deve essere interpretata come qualsiasi accusa diversa da quella del Pubblico Ministero (comma 5.4). “[...] Di conseguenza, un'interpretazione del precetto in relazione con altre della stessa Legge che utilizzino la medesima espressione, non porta a due possibili soluzioni non altrettanto fondate che dovrebbero essere risolte tramite la tecnica del bilanciamento dei diritti o dei beni in conflitto. Al contrario, secondo la mia opinione, porta razionalmente a comprendere che quando la LECrim fa riferimento all'accusa o all'accusatore privato lo fa in contrapposizione all'accusatore pubblico, e non in senso stretto esclusivo dell'accusa popolare” (comma 6).

forma in cui si proceda rispetto alle parti processuali, senza distinzione tra tipologie di non luogo a procedere, potrebbe essere la chiusura del procedimento o potrebbe essere una sospensione temporanea. La sentenza di non luogo a procedere, sia una chiusura o una sospensione, può essere impugnata dalla vittima che non si è presentata come parte (art. 12 LEVD). A tal proposito, l'art. 636 LECrim. specifica che la notificazione deve essere effettuata all'indirizzo di posta elettronica fornito e, in assenza di questo, attraverso la posta ordinaria o il recapito postale indicato nella richiesta di notifica della sentenza di non luogo a procedere qualora, ove applicabile, fosse stata emessa (tra le sentenze per cui si ha diritto alla notificazione)¹⁴.

Il decorso del termine comincerà a decorrere a partire da cinque giorni dalla notificazione, che verrà ritenuta validamente eseguita e provvista tutti gli effetti giuridici. Comincerà il decorso del termine per interporre un'impugnazione contro la sentenza di non luogo a procedere, che sarà di venti giorni ordinari per le vittime costituite come parte o che non si sono presentate.

3. La posizione della dottrina e della giurisprudenza nell'interpretazione della riforma dell'art. 324 LECrim. nel processo penale spagnolo e la sua incidenza sul non luogo a procedere del processo penale

Probabilmente la domanda del titolo è eccessivamente ambiziosa per poter dare una risposta attraverso il presente lavoro, nel quale verranno fatte alcune riflessioni sulle ripercussioni del non luogo a procedere con la raccolta di fonti di informazione/prova, in particolare modo ai sensi della riforma dell'art. 324 LECrim. e, in misura minore, dell'art. 284.2 LECrim. Non pretendiamo di ottenere una risposta netta a tale domanda, però si di esporre alcune questioni che possono essere sollevate in merito al non luogo a procedere quando non comporta alcuna attività di indagine o suppone che venga stabilito a causa del decorrere dei termini massimi stabiliti dall'art. 324 LECrim.¹⁵(e il dibattito creatosi intorno alla natura

¹⁴ Ai sensi dell'art. 2.º LEVD sono incluse la vittima e la vittima indiretta.

¹⁵ V., v.gr., <http://www.juecesdemocracia.es/2017/03/27/conclusiones-del-art-324-lecrim/> (data di accesso: 13/12/2019), nel blog viene schematizzata l'interpretazione dell'art. 324 LECrim., con particolare attenzione alle procedure di indagine realizzate al di fuori dei termini massimi previsti per l'istruzione preliminare.

dei termini previsti, soggetti o meno a prescrizione o decadenza, e alla nullità delle azioni effettuate in caso in cui tali termini vengano oltrepassati¹⁶).

Di conseguenza, nella pratica forense, è possibile imbattersi in cause in cui viene accolta il non luogo a procedere del processo (anche se sotto forma di sospensione temporanea) dopo aver realizzato alcune indagini, quali fondamentale, raccogliere la deposizione dell'indagato e la ratifica della denuncia rilasciata dall'autore della denuncia stessa con l'offerta dei diritti e delle facoltà della persona offesa e del danneggiato, ove applicabile¹⁷.

Questo modo di agire può avere delle ripercussioni nella ricerca e raccolta delle fonti di informazione o dei mezzi di prova o, più precisamente, nella possibilità che vengano distrutte o eliminate da parte dei soggetti coinvolti? Se il processo viene archiviato sebbene solo in via temporanea, il passare del tempo può contribuire a causare la scomparsa di tali

¹⁶ *Vid., v.gr.*, AAP Murcia, 3.^a Sezione, n. 284/2019, 5 giugno del 2019 (Id Cendoj 30030370032019200193, ECLI:ES:APMU:2019:218A), nella quale la richiesta di complessità, decorso il termine dei sei mesi anche se presentata anteriormente rispetto alla *prescrizione* del termine, viene dichiarata inefficace.

Su questa stessa linea, in base alla giurisprudenza della Corte Suprema, la STSJ Murcia, Sezione Civile e Penale, 3.^a Sezione, n. 5/2019, del 28 maggio 2019, (Id Cendoj 30030310032019100001, ECLI:ES:TSJMU:2019:958), f. 2.

Viene giustificata la nullità del materiale ottenuto con le procedure stabilite ed effettuate per scadenza del termine massimo con il fatto che l'art. 324 LECrim. fa riferimento alla violazione delle garanzie procedurali e ai diritti fondamentali degli indagati (STSJ Murcia, Sezione Civile e Penale, 3.^a Sezione, n. 5/2019, del 28 maggio 2019, f. 2).

Tra le conclusioni alla XVIII Giornata dei Presidenti dei Tribunali Provinciali di Spagna, tenutasi a Cordoba il 27 aprile del 2018, alla conclusione 5, si afferma che "la scadenza dei termini dovrà produrre l'inammissibilità della richiesta di nuove indagini di istruzione, fermo restando la possibilità di includere nella causa procedure di qualsiasi indole che siano state ordinate in precedenza [...] (art. 324.7). La scadenza dei termini potrà generare una violazione del diritto al processo senza indebito ritardo. I mezzi di prova richiesti e approvati oltre i termini sono privi di validità per decorrenza dei termini legali" (<http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/Conclusiones-de-las-XVIII-Jornadas-Nacionales-de-presidentes-de-Audiencias-Provinciales>) (data di accesso: 13/12/2019).

¹⁷ Per esempio, l'Ordinanza del Tribunale Istruttorio n. 4 di Madrid del 10 maggio 2013 (TOL3.672.105, giudizio abbreviato 1186/2013) sospende temporaneamente (d'ufficio secondo l'art. 779.1.1.^a LECrim.) gli atti poiché ritiene che il reato che ha causato l'inizio del processo fosse particolarmente tenue, l'inizio del processo era fissato per il 12 aprile del 2013. La notizia di reato viene ricevuta dall'istruttore tramite comunicazione al momento della presentazione del rapporto di polizia. L'istruttore richiede un supplemento di indagini alla polizia (senza specificarle) e la produzione delle dichiarazioni testimoniali agli agenti che hanno steso il rapporto, nonché l'identità degli organizzatori della manifestazione con le rispettive testimonianze in qualità di testimoni. In questo caso, i reati investigati sono stati violenza privata, minacce e manifestazione illegale. Ciò nonostante, viene catalogato come indagini preliminari del giudizio abbreviato, ma utilizza, tra gli altri articoli, l'art. 798.2 LECrim., che disciplina la chiusura dell'istruzione preliminare nel procedimento per il giudizio rapido di determinati delitti ("processi rapidi"), che emerge dall'utilizzo come base delle indagini di polizia rimesse al giudice istruttore.

fonti sia perché venga presentato un'impugnazione devolutiva contro la sentenza di archiviazione, sia perché potrebbe riaprirsi (se fosse una sospensione temporanea) in un momento successivo. In caso di sospensione temporanea, viene sospeso il calcolo del termine¹⁸ massimo dell'istruzione dell'art. 324 LECrim. E se si sospende temporaneamente per scadenza del termine massimo?

Però è vero che la valutazione del giudice istruttore del materiale ottenuto tramite le fonti di informazione (e, ove applicabile, le fonti di prova in vista del giudizio orale) può portare all'archiviazione d'ufficio (art. 645 e 779.1.1.^a LECrim.) anche qualora una delle parti accusatrici potesse o volesse sostenere posteriormente le accuse. È una facoltà che viene concessa dalla norma processuale, sebbene l'ordinanza che la conceda sia impugnabile. Non sarà possibile, al contrario, cominciare il giudizio orale senza che una delle parti accusatrici lo richieda anche se l'organo giudiziario (istruttore o competente a giudicare in base al procedimento) possiede la facoltà legale per permettere la presentazione di accuse non delle parti o raccogliere le memorie di qualificazione provvisoria o dell'accusa del Pubblico Ministero (artt. 642, 643 e 782 LECrim.).

Di sicuro, la fase di istruzione¹⁹ è necessaria per ottenere informazioni sui fatti investigati e per determinare il possibile responsabile penale degli stessi (art. 299 LECrim.). Non ci può essere un procedimento penale senza accuse, che possono essere sostenute soltanto dalle parti accusatrici, con la necessaria concretizzazione degli elementi essenziali dell'oggetto del processo penale, a meno che non si archivi d'ufficio come abbiamo segnalato in precedenza. In quest'ultimo caso, sarà possibile lasciare nelle mani dell'istruttore il passaggio alla fase

¹⁸ V. Gimeno Sendra sottolinea che si tratta di *termini* e non di *scadenze*, e quindi ritiene che, sulla base della formulazione dell'art. 324.6 LECrim., “implica la necessità che non debbano esaurirsi” (*Manual de Derecho Procesal Penal*, cit., p. 283. In ogni caso, l'articolo utilizza l'espressione *termine massimo, scadenza di tale termine...*

¹⁹ Per esempio, l'Ordinanza del Tribunale Istruttorio n. 32 di Madrid del 23 settembre del 2016 (ARP\2016\1017), ECLI:ES:APM:2016:31A, f. 1, ritiene che “l'ordinanza di trasformazione nel giudizio abbreviato [...] deve contenere la determinazione dei fatti punibili e l'identificazione della persona a cui vengono addebitati, ma non rappresenta un giudizio incriminante e non sostituisce la qualificazione che spetta alle parti accusatrici, costituisce solo un giudizio di probabilità, un'accusa giudiziaria, che pone fine alla fase istruttoria o alle indagini preliminari e apre la fase intermedia dando la possibilità alle parti accusatrici, pubbliche, private e popolari, [...] di effettuare una qualificazione giuridico-penale dei fatti indagati, attraverso la formulazione scritta di accuse o chiedendo il non luogo a procedere corrispondente”.

Questo provvedimento respinge l'impugnazione di riforma presentata dal Pubblico Ministero e dal Partito Popolare contro l'ordinanza del 26 luglio del 2016 relativa alla trasformazione delle indagini preliminari in giudizio abbreviato dell'art. 779.1.3.^a LECrim. In merito alla cancellazione dei computer dell'ex tesoriere del Partito Popolare per i reati di occultamento e danni informatici.

dibattimentale contro la posizione di alcune delle parti accusatrici? Sarebbe un “giudizio anticipato” basato sulle fonti di informazione disponibili?

A tutto ciò, si aggiunge, causando ulteriori complicazioni giudiziarie che fino ad ora non trovano soluzione, il fatto che l’istruzione sia soggetta a un possibile termine preclusivo. La Corte Suprema ritiene che si tratti di un termine preclusivo, in particolare, “con efficacia preclusiva per la scadenza del termine di istruzione”²⁰. Di conseguenza, l’art. 324 LECrim.²¹ stabilisce un termine massimo di durata dell’istruzione e, quindi, l’impossibilità di effettuare indagini scaduto tale termine nemmeno nel caso siano indagini supplementari per via degli artt. 627 e 780 LECrim. a meno che in via eccezionale le parti o il Pubblico Ministero non abbiano richiesto con valide motivazioni una nuovo termine prima della scadenza dell’istruzione (art. 324.6 LECrim.)²².

E un elemento in più da valutare rispetto alla domanda centrale del titolo, ovvero, l’acquisizione di fonti di informazione, che riguarda la riforma dell’art. 284.2 LECrim.²³ e la mancata comunicazione del rapporto all’autorità giudiziaria (o al Pubblico Ministero) da parte della polizia nel caso in cui vi sia un autore ignoto, che è stato messo in risalto dalle statistiche giudiziarie alla luce del brusco calo delle controversie quando si mettono a confronto i dati del 2015 con quelli del 2016 e degli anni successivi.

Nell’anno 2015, si è registrato nell’ordine giurisdizionale penale una litigiosità pari a 5.806.074 accessi rispetto ai 3.365.927 registrati nello stesso periodo del 2016. Sebbene sia vero che, secondo lo storico del 2011, la tendenza sia stata quella di una diminuzione costante, la riduzione di più di due milioni di ingressi di casi ha a che fare con le riforme del 2015 che, quanto meno, sono in buona misura responsabili per due ragioni: la prima delle

²⁰ ATS, Sezione Penale 1.^a Sezione, n. 504/2019, del 25 aprile (RJ\2019\1938; ECLI:ES:TS:2019:5079A), f. 2, in linea con sentenze anteriori quali la SSTS n. 407/2017, del 22 giugno (RJ\2017\3873) e n. 204/2018, del 8 maggio (RJ\2018\3008), citate nella medesima Ordinanza.

²¹ V. Paragrafo II del Preambolo della Legge 41/2015, del 5 ottobre, di modifica del Codice di Procedura Penale per lo snellimento della giustizia penale e il rafforzamento delle garanzie processuali).

²² In questo senso, l’Ordinanza del Tribunale Istruttorio n. 32 di Madrid del 23 settembre del 2016 (ARP\2016\1017) sottolinea che “il termine per l’organizzazione di procedure istruttorie risulta prescritto”, ovvero, anche quando in sede di impugnazione di riforma gli appellanti richiedano che vengano effettuate le indagini (argomenta con altre ragioni aggiuntive come il fatto che non siano state richieste mentre l’istruzione era aperta o che non siano essenziali o inutili).

²³ Elaborato ai sensi della Legge 41/2015, del 5 ottobre, di modifica del Codice di Procedura Penale per lo snellimento della giustizia penale e il rafforzamento delle garanzie processuali (BOE del 6 ottobre del 2015, n. 239).

quali è l'eliminazione di parte dei reati tramite la loro depenalizzazione (o la loro trasformazione in reati lievi), e la seconda, la nuova stesura dell'art. 284 LECrim., il cui comma 2 sancisce che, nel caso in cui l'autore del reato sia ignoto, la polizia conserverà il rapporto senza trasferirlo all'autorità giudiziaria (nemmeno al Pubblico Ministero), pur lasciandolo a sua disposizione, ovvero, in questo modo viene tolto dalla statistica giudiziaria poiché non fa il suo ingresso nei tribunali spagnoli. Lo riconosce lo stesso Consiglio Generale del Potere Giudiziario con la diminuzione dei processi avviati in merito²⁴. Ciò nonostante, i rapporti di polizia dovranno essere inoltrati qualora si tratti di reati specifici o quando sussistano determinate circostanze ai sensi dell'art. 284.2 LECrim. A eccezione di questi casi, il peso passa al denunciante che viene a presentare la propria denuncia alla polizia per poi confermarla, se lo ritiene, davanti alla procura o all'autorità giudiziaria, informate a loro volta dalla polizia. Ovviamente, dal 2015, è diminuito il numero di processi penali avviati e, di conseguenza, l'archiviazione degli atti.

Nella Statistica Giudiziaria, non viene fatta la differenza tra scadenza o meno dei termini. In ogni caso, è possibile apprezzare come il numero di archiviazioni sia notevolmente superiore rispetto ai casi di processi penali che proseguono il loro corso. Dei dati pubblicati dal Consiglio General del Potere Giudiziario, il numero di non luogo a procedere adottati negli anni 2016 e 2017²⁵ è stato, secondo modalità, elevato rispetto al numero di casi ammessi nei tribunali di istruzione (e tribunali di primo grado e per le indagini preliminari) con un totale dell'87,3% (esiste una percentuale non specificata relativa al cumulo e al fatto che si sono moltiplicate le incompetenze):

²⁴ Dall'analisi realizzata dal Consiglio Generale del Potere Giudiziario tramite il Bollettino di Informazione Statistica, pubblicato trimestralmente, risulta che "il 6 dicembre del 2015 è entrata in vigore la Legge 41/2015 del 5 ottobre con modifica del Codice di Procedura Penale per lo snellimento della giustizia penale e il rafforzamento delle garanzie processuali. Una delle modifiche introdotte è stata quella di non rimettere ai tribunali istruttori i rapporti di polizia nei quali sia stato denunciato un autore ignoto del reato (fatta eccezione per i delitti contro la vita, l'integrità della persona o contro l'integrità sessuale). Questo si riflette in una notevolissima riduzione del numero di indagini preliminari che accedono ai tribunali di istruzione preliminare e di primo grado e per le indagini preliminari, mentre nei tribunali in materia di violenza contro le donne non si è osservata nessuna diminuzione" (Dati di Giustizia. Bollettino di Informazione Statistica, n. 59, ottobre 2018, <http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Infomes/Datos-de-Justicia/>, accesso effettuato: 11/12/2019).

²⁵ È l'ultima specifica analisi pubblicata tramite il Bollettino di Informazione Statistica, che il Consiglio Generale del Potere Giudiziario pubblica trimestralmente e nel quale in ogni numero analizza le proprie statistiche per argomento, n. 59, ottobre 2018, <http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Infomes/Datos-de-Justicia/>, accesso effettuato: 11/12/2019.

Chiusura del procedimento	8,6%
Sospensione temporanea del procedimento dopo che sono state condotte le indagini	20,8%
Non luogo a procedere (d'ufficio), culli, incompetenze	57,8%

**Grafico elaborato a partire dai dati ottenuti dal Bollettino di Informazione Statistica del CGPJ, n. 59, ottobre 2018*

Solo il 12,7% dei casi ammessi ai tribunali di istruzione (e tribunali di primo grado e per le indagini preliminari) hanno proseguito con i tramiti di procedimento corrispondenti (l'8,7% di procedimento comune ordinario, giudizio abbreviato e procedimento in processi con giuria, e il 4,0% processi rapidi o processi su reati lievi o davanti al giudice di pace)²⁶.

Il Tribunale Costituzionale si è pronunciato rispetto alle indagini insufficienti chiuse tramite provvedimento di sospensione temporanea del procedimento. Nella STC 39/2017, del 24 aprile 2017²⁷, viene dichiarata la violazione del diritto all'effettiva tutela giurisdizionale dell'art. 24.1 CE in merito al diritto di non essere sottoposti a tortura né a trattamenti disumani o degradanti (art. 15 CE), ha dichiarato che si era proceduto alla sospensione temporanea con archiviazione agli atti senza una indagine giudiziaria esaustiva ed efficace, sussistendo

²⁶ Bollettino di Informazione Statistica del Consiglio Generale del Potere Giudiziario, n. 59, ottobre 2018, <http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Datos-de-Justicia/>, accesso effettuato: 11/12/2019,

²⁷ ECLI:ES:TC:2017:39, BOE del 27 maggio 2017, n. 126. “In ogni caso, dalla giurisprudenza della Corte Europea per i Diritti dell'Uomo non emerge la necessità di tenere un elenco chiuso e tassativo delle indagini nei casi di denuncia di tortura o maltrattamenti di persone sotto custodia delle forze dell'ordine, tuttavia trasparente che, anche in quei casi in cui i referti medici non rivelano indizi chiari relativi a un reato di tortura, devono essere assunti mezzi di prova aggiuntivi, esaurendo tutte le possibilità di indagine che risultino utili per chiarire i fatti denunciati” (supponiamo si riferisca ad altri mezzi di indagine e non di prova)(f 2). “[...] L'inesistenza di dati nei referti medici che confermino i sospetti di maltrattamento (o la debolezza per sostenerne la condanna) non esclude la necessità di indagare. Può esistere un'altra tipologia di dati che, dal punto di vista del dovere di approfondire l'indagine, contribuisca a creare un panorama sospettoso, potenzialmente collegato con la presenza di torture e maltrattamenti, anche nel caso in cui fossero palesemente insufficienti per sostenere una condanna penale per il reato di tortura o maltrattamenti”: cita alcuni mezzi di indagine adatti in questi casi, tra gli altri, la dichiarazione del denunciante davanti al giudice istruttore, la dichiarazione dei medici forensi, l'identificazione e la raccolta della deposizione degli agenti delle forze e dei corpi di sicurezza dello Stato incaricati della custodia del denunciante mentre si trovava detenuto in isolamento o, persino, la dichiarazione dell'avvocato d'ufficio designato nel caso di detenzione in isolamento (f 4).

“ancora dei mezzi di indagine disponibili per continuare con l’investigazione in merito alla realtà dei fatti denunciati”²⁸. Questa dottrina viene contrastata proprio, tramite l’attuale regolamento dell’art. 324 LECrim. e tramite l’interpretazione dei termini preclusivi per il giudice istruttore senza che, fino ad ora, il Tribunale Costituzionale abbia aperto una linea dottrinale con l’inammissibilità delle diverse questioni di illegittimità costituzionale sollevate a partire dal 2017²⁹ come sottolineato *supra*. La domanda sottintesa è la stessa, e qualora il termine per l’istruzione scada e non sono state ottenute sufficienti fonti di indagini?

La dottrina del Tribunale Costituzionale si è consolidata nel ritenere che il diritto all’effettiva tutela giurisdizionale non viene necessariamente pregiudicata “da una decisione successiva di chiusura delle indagini, con non luogo a procedere e archiviazione della causa, o per una decisione finale relativa al merito della pretesa penale dedotta. Ne rimarrà pregiudicato solo nel caso in cui la decisione di non proseguire con l’indagine penale pregiudichi, in uno qualsiasi di questi momenti del processo, le azioni opportunamente richieste dall’appellante, parte nel processo giudiziale, che incidono sul suo diritto a utilizzare i mezzi di prova; o anche quando, qualora siano state realizzate in modo sufficiente tali azioni, venga pregiudicata la determinazione di quanto successo a partire dalle stesse o meglio la qualificazione giuridica dei fatti constatati (STC 34/2008, del 25 febbraio, FJ 2)” (*sic*) (STC 26/2018, del 5 marzo 2018, BOE 13 aprile 2018, fj 2). Sarà soddisfatto il diritto all’effettiva tutela giurisdizionale che concordi “la chiusura anticipata del processo penale, senza che avvenga l’apertura

²⁸ Il Tribunale Costituzionale applica la propria dottrina consolidata, e d’accordo con la Corte Europea per i Diritti dell’Uomo, “insiste nella necessità di applicare un canone consolidato nelle indagini di fronte a denunce di tortura e maltrattamenti da parte degli agenti dei corpi di sicurezza dello Stato”, in modo particolare, quando il denunciante si trovi in una condizione di detenzione in isolamento (ffj 2, 4 e 5). Il Tribunale Costituzionale ritiene che “può sembrare ragionevole [...] che non si prosegua con un’indagine che non chiarisca l’inesistenza dei fatti denunciati, ma che, comunque, ha già esaurito i mezzi di indagine ragionevoli ed efficaci. Il canone di indagine sufficiente si riferisce dunque sia all’inesistenza di ragionevoli sospetti, sia all’utilità di continuare con l’istruzione” (STC 69/2008, del 23 giugno 2008, TOL1.341.458, ECLI:ES:TC:2008:69, fj 5). Nel caso concreto, sempre relativo a una denuncia di maltrattamenti durante una detenzione da parte della polizia, il Tribunale Costituzionale ha concluso che non è stata effettuata “un’indagine giudiziaria sufficiente” di fronte ai maltrattamenti, “poiché, malgrado sia immediatamente stata avviata un’indagine della polizia giudiziaria che ha permesso di venire a conoscenza di dati di valore probatorio, è stata chiusa, comunque, quando ancora non erano stati del tutto fugati i ragionevoli sospetti che avrebbero potuto effettivamente essere stati commessi i maltrattamenti denunciati, e esistevano ancora mezzi di indagine per dissiparli” (STC 69/2008, del 23 giugno 2008, TOL1.341.458, ECLI:ES:TC:2008:69, fj 6).

²⁹ V. opinione divergente del ATC n. 40/2019, del 22 maggio 2019.

della fase dibattimentale, in base al loro consenso motivato e ragionevole dei motivi legalmente previsti per la sospensione o la chiusura temporanea del procedimento³⁰, ai sensi degli articoli 637 e 641 del Codice di Procedura Penale (LECrIm) e, se del caso, a seguito dell'applicazione dell'articolo 779.1.1 LECrIm relativo al giudizio abbreviato” (*sic*).

3.1. Dottrina e giurisprudenza nell'interpretazione dell'art. 324 LECrIm

Come riflessione generale rispetto ai termini dell'art. 324 LECrIm., è opportuno chiedersi in che modo influiscano sull'attività sviluppata durante la fase di istruzione del processo penale. La fase di istruzione di per sé non è un atto processuale, ma piuttosto una fase del processo penale di cognizione ed è una fase nella quale si realizzano diversi atti del processo. Il termine o i termini a cui allude l'art. 324 LECrIm. si attengono a tutta la fase fin dall'inizio, in relazione con due tipi di procedimenti, come vedremo *infra*.

Nell'art. 324 LECrIm., viene stabilito come ordinario il termine di sei mesi dall'inizio fino alla chiusura dell'istruzione, tenendo conto delle precisazioni effettuate rispetto al cambio di fase dall'istruzione a quella dibattimentale. Si presume che si riferisca a semplici istruzioni. In merito, la Procura Generale dello Stato ha interpretato il problema di fissare il *dies a quo* in presenza di casi di incompetenza e cumuli³¹. Nel caso di incompetenze, ritiene che

³⁰ Un provvedimento di sospensione temporanea, impugnabile in appello tramite il quale sia stato possibile pregiudicare un diritto fondamentale, specificato negli artt. dal 14 al 29 CE, è suscettibile di impugnazione mediante ricorso per cassazione (*amparo*) da parte del soggetto privato che subisca o crede di subire una violazione di uno di quei diritti. In merito, il Tribunale Costituzionale ha puntualizzato, con riferimento all'art. 41 LOTC, che “il legislatore organico ha deciso che il ricorso per cassazione sia concepito per tutelare i diritti fondamentali davanti ad azioni dei poteri pubblici, in modo che la richiesta per cassazione costituzionale potrà essere promossa soltanto contro azioni emanate da quelli, e non direttamente rispetto a violazioni di questi stessi diritti attribuibili a privati nei loro rapporti *inter privatos*, che solo in modo indiretto potranno ottenere tutela costituzionale tramite questo canale”. Quando tale violazione provenga da un atto o da un'omissione di un organo giudiziario, potrà essere considerato il ricorso per cassazione nel caso in cui «la violazione del diritto o della libertà sia imputabile in modo immediato e diretto a un'azione o da un'omissione dell'organo giudiziario indipendentemente dai fatti che hanno originato il processo nel quale si sono prodotte, che, in nessun caso, verranno esaminati dal Tribunale Costituzionale» [ar. 44.1 b) LOTC]. Da ciò se ne ricava una doppia conseguenza: da un lato, la violazione deve procedere in modo immediato e diretto dalla specifica risoluzione giudiziale emessa, in qualità di azione di un potere pubblico che, se del caso, dirime in relazione a quelle situazioni tra privati esposte davanti a lui; dall'altro lato, il Tribunale Costituzionale non potrà in nessun caso dirimere i fatti che hanno dato luogo al processo istituito davanti all'organo giudiziario [...] salvo i casi eccezionali di descrizioni dei fatti irragionevoli, arbitrarie o carenti di supporto di azioni giudiziarie, Il giudizio e la valutazione dei fatti spetta ai giudici e ai tribunali nell'esercizio della potestà giurisdizionale che, in modo esclusivo ed effettivo, gli viene attribuita dall'articolo 117.3 CE” (STC 26/2018, del 5 marzo 2018, BOE 13 aprile 2018, f. 2).

³¹ Circolare della Procura Generale dello Stato 5/2015, del 13 novembre 2015, relativa ai termini massimi della fase di istruzione preliminare (da qui in poi, Circolare FGE 5/2015), comma 2.2.

la data che deve essere presa in considerazione è quella del primo provvedimento di avvio pronunciato (comma 2.2 della Circolare FGE 5/2015), anche se la Procura Generale dello Stato raccomanda ai procuratori che richiedano la dichiarazione di complessità mentre vengono risolte le questioni relative alla competenza. Al contrario, in caso di cumuli, ritiene che la data che deve essere presa in considerazione è quella dell'ultimo provvedimento di inizio della fase istruttoria (comma 2.2 della Circolare FGE 5/2015),

Sono anche previsti due termini straordinari o, più precisamente, un *termine speciale* e uno *eccezionale*. Per il *termine speciale*, l'art. 324.2 LECrim. dispone diciotto mesi di durata dell'istruzione nel caso in cui l'istruttoria venga dichiarata complessa. È un termine che permette una sola proroga per un massimo di diciotto mesi, che necessita la previa richiesta del Pubblico Ministero e l'udienza al resto delle parti in causa. Apparentemente distingue due diverse situazioni in merito alla dichiarazione della causa come complessa:

- sopravvenuta convergenza di circostanze sull'indagine che richiedono la dichiarazione di complessità dell'istruzione (comma 1, Paragrafo 2, art. 324 LECrim.).

- Complessità dell'istruzione presunta dal principio quando sussistano alcune delle circostanze previste nel comma 2 dell'art. 324 LECrim.

Malgrado l'interpretazione che la Procura Generale dello Stato effettua nella Circolare FGE 5/2015, l'art. 324 LECrim. non prevede una specifica autorizzazione del giudice istruttore perché d'ufficio dichiarare la complessità dell'inizio della fase istruttoria ai fini del termine da applicare. Il punto è che tali circostanze possono sussistere fin dall'inizio dell'istruzione e l'art. 324 non fa dipendere dalla richiesta del Pubblico Ministero. Invece, è necessaria la previa richiesta del Pubblico Ministero, e udienza delle parti, in causa, quando sussistono delle circostanze sopraggiunte, quelle del paragrafo 2 o altre (elenco aperto), sempre prima della scadenza del termine ordinario dell'istruzione. Verrebbe calcolata dall'inizio dell'istruzione.

Per quel che riguarda il *termine eccezionale*, previsto dall'art. 324.4 LECrim., la particolarità che presenta è che può essere richiesto soltanto dal Pubblico Ministero o da una delle parti in causa, in quanto facoltà delle stesse, e deve avvenire prima che trascorra il termine

ordinario, quello speciale o la proroga³². Le ragioni che lo giustificano non vengono concretizzate, per cui sarà il giudice istruttore a valutare tale concorrenza con valide motivazioni. Non si prevede nemmeno un termine massimo che, allo stesso modo, viene determinato dal giudice istruttore. Come sanzione alle parti, l'art. 324.5 LECrim. *impedisce* di sollecitare procedimenti supplementari degli artt. 627 e 780 LECrim. in caso di mancato utilizzo della facoltà di cui all'art. 324.4 LECrim., ciò che non è compreso dal legislatore, visto che i procedimenti supplementari sono eccezionali e non implicano l'apertura dell'istruzione³³.

Tuttavia, il problema non è di per sé stabilire i termini massimi per l'istruzione, ma la preclusione di tali termini e l'impossibilità di poter effettuare delle indagini successive al decorso dei termini dell'art. 324 LECrim. Tutto ciò si ripercuote sulla raccolta delle fonti di indagine necessarie per ottenere il materiale istruttorio sufficiente per continuare o meno con il processo penale. Il legislatore puntualizza che non darà luogo all'archiviazione degli atti se non concorrono le cause degli artt. 637 o 641 LECrim. E se l'istruzione è insufficiente? Sarebbe opportuno concedere la sospensione temporanea senza la possibilità di riapertura nel futuro per scadenza del termine dell'istruzione. Anche se il provvedimento di sospensione temporanea sospende il termine di istruzione conforme all'art. 324.3.b) LECrim. se il termine è già scaduto, non sarebbe possibile riaprire con l'interpretazione imposta nella pratica dei termini preclusivi dell'istruzione dal giudice istruttore.

Ecco che, quindi, dopo la riforma di cui all'art. 324 LECrim., i problemi di interpretazione del precetto si sono manifestati nella pratica giudiziaria in merito alle conseguenze della scadenza dei termini massimi dell'istruzione³⁴ per il procedimento comune ordinario e per il giudizio abbreviato. Di conseguenza, in relazione al giudizio abbreviato, è necessario trovare un provvedimento di chiusura dell'istruzione ai sensi dell'art. 779.1.4.^a LECrim. L'Ordinanza del Tribunale Provinciale di Madrid 4.^a Sezione, sostiene che “non è possibile a questo punto

³² Contro il diniego di proroga non è possibile presentare nessuna impugnazione, fermo restando che può essere riprodotta nel momento opportuno del processo (art. 324.2.II LECrim.).

³³ V. nota 3.

³⁴ Rispetto alla riforma dell'art. 324 LECrim., v. MOSQUERA BLANCO, A.J., “En defensa del artículo 324 LECrim.”, in *Boletín del Ministerio de Justicia*, n. 2.223, ottobre 2019, pagg. 29 e ss.

È possibile trovare degli accordi di unificazione di criterio nell'ambito dei Tribunali Provinciali rispetto all'interpretazione dell'art. 324 LECrim. Per esempio, le Sezioni Penali del Tribunale Provinciale di Barcellona hanno convenuto il 20 ottobre del 2017 che “le indagini concordate al di fuori del termine non hanno (v)alere al fine di motivare il provvedimento dell'articolo 779.1.4.(^a) Lecrim o il provvedimento di rinvio a giudizio nella fase preliminare” (le parentesi sono nostre).

considerare la pratica di più indagini, dal momento che sono stati superati i limiti di tempo stabiliti dall'articolo 324 del Codice di Procedura Penale per l'istruzione [...] in base al quale non è neppure possibile disporre mezzi di prova non concordati né della dichiarazione di causa complessa o stabilire la proroga del citato termine”, provvedendo “alla chiusura dell'istruzione con il dettato di alcune delle risoluzioni previste dall'articolo 779 del Codice di Procedura Penale, però senza disporre nuovi mezzi istruttori” (AAP Madrid 4.^a Sezione, n. 909/2017, del 3 novembre, JUR\2018\1733, NIG 28.079.43.1-0386037, fj 5.2)³⁵.

Sono state sollevate alcune questioni di legittimità costituzionale in relazione con l'art. 324 LECrim., anche se il Tribunale Costituzionale le ha sistematicamente respinte per ragioni processuali³⁶ senza entrare nel merito della questione sollevata. Ha inoltre considerato inammissibile il ricorso per cassazione basato sulla preclusione della scadenza dei termini dell'art. 324 LECrim., sull'omessa pronuncia in merito a indagini per l'accusa privata, sul non esaurimento delle possibilità di indagine e sulla possibile violazione dell'art. 24 CE in merito alle precedenti questioni³⁷.

Detto questo, il decorso del termine massimo di istruzione non comporta di per sé un ingiustificato ritardo. Di conseguenza, la Corte Suprema ha avuto modo di pronunciarsi, in

³⁵ Provvedimento che risolve in appello il provvedimento emesso dal giudice istruttore poiché l'organo istruttore non ha considerato ammissibile un supplemento di mezzi di prova dopo la scadenza del termine di istruzione.

³⁶ Il ATC n. 5/2019, del 29 gennaio del 2019 (ECLI:ES:TC:2019:5A) non ha ammesso a tramite la questione di non costituzionalità n. 5428/2018 ai sensi dell'art. 324 LECrim. per l'assenza di due questioni processuali necessarie (una delle quali, non è applicabile né determinante ai fini della risoluzione del caso concreto; l'altra, relativa al superamento dei termini massimi di istruzione e la mancanza della dichiarazione dell'indagato ai sensi dell'art. 779.1.4.^a LECrim., necessaria per continuare con il giudizio abbreviato, il Tribunale Costituzionale ritiene che non sia sufficiente, visto che deve essere giustificato che, dalla sua validità dipende la decisione del processo, poiché il tribunale che ha promosso la questione di illegittimità costituzionale non aveva valutato prima se la deposizione presa all'indagato con processo iniziato tramite denuncia, finché non era stata sanata con la presentazione della precettiva querela, necessaria nei processi penali ai sensi dell'art. 215.1 CP, fosse efficace ai sensi dell'art. 779.1.4.^a LECrim.

V. ATC n. 112/2017, del 18 luglio del 2017 (ECLI: ES:TC:2019:112), che non ha ammesso a tramite la questione di illegittimità costituzionale 964/2017.

³⁷ Non è stato ammesso il ricorso per cassazione mediante provvedimento poiché non era possibile giustificarne in modo adeguato la speciale trascendenza costituzionale. Di fronte all'inammissibilità, il Pubblico Ministero ha sollevato il ricorso di supplica davanti al tribunale Costituzionale, respinto tramite Provvedimento n. 40/2019, del 22 maggio (BOE n. 151, del 25 giugno 2019), con opinione divergente della magistrato BALAGUER CALLEJÓN Conveniamo sul fatto che, malgrado un dibattito controverso in merito all'interpretazione dell'art. 324 LECrim. addirittura negli stessi tribunali spagnoli (e nella dottrina processualistica), “non esiste ancora una dottrina relativa a questo precetto, malgrado siano state avanzate” diverse questioni di illegittimità costituzionale rigettate per vizi processuali.

relazione alla precisazione rispetto ai ritardi, alle interruzioni o sospensioni di cui avesse sofferto il processo per valutarne la gravità e soppesarne o meno la giustificazione degli stessi³⁸.

3.2. *Applicazione dei termini dell'art. 324*

Secondo la Circolare della Procura Generale dello Stato 5/2015, del 13 novembre 2015, relativa ai termini massimi della fase di istruzione preliminare, i termini previsti dall'art. 324 LECrim. sono applicabili soltanto alle istruzioni realizzate nell'ambito del procedimento comune ordinario (istruzione preliminare) e abbreviato. Di conseguenza, verrebbero esclusi per quel che riguarda i restanti tipi di processi ordinari e speciali. Di sicuro, l'art. 324.1 LECrim. fa riferimento all'inizio della *fase preliminare* e delle *indagini preliminari*.

Inoltre, la trasformazione di un giudizio abbreviato in procedimento comune ordinario, o viceversa, non pregiudicherebbe il computo dei termini dell'art. 324 LECrim., si dovrebbe attendere il primo provvedimento di avvio del processo.

È altrettanto vero che la disposizione in merito all'istruzione preliminare nel procedimento per il giudizio rapido di determinati delitti ("*processi rapidi*") è che, come indica lo stesso nome, sia rapida a complemento delle indagini realizzate dalla polizia (il tribunale di turno disporrà, "se pertinenti", le indagini ai sensi dell'art. 797 LECrim.) durante il turno di servizio del Tribunale d'istruzione o, ove applicabile, tramite proroga ai sensi dell'art. 799.2 LECrim. Lo spirito della durata ridotta di questo tipo di processo si deduce, allo stesso modo, da una delle tre circostanze che possono sussistere per istruire un processo penale in questo modo: la disponibilità che l'istruzione sia semplice (art. 795.1.3.^a LECrim.). L'art. 797.1 LECrim. definisce come istruzioni urgenti quelle attività di istruzione per questo tipo di procedimento.

In quanto al procedimento per cui si instruiranno i processi tramite accettazione del decreto, non viene definito un termine, perché non comporta l'organizzazione di nessuna istruzione, ma, in linea con le indagini pre processuali svolte dal Pubblico Ministero o nel corso dell'istruzione preliminare (qui, si siamo in sede di giudizio abbreviato) può iniziare o trasformarsi, a seconda dei casi, questo nuovo tipo di procedimento ai sensi degli artt. 803

³⁸ ATS, Sezione Penale 1.^a Sezione, n. 504/2019, del 25 aprile (RJ\2019\1938; ECLI:ES:TS:2019:5079A), f. 3. Aggiunge rispetto all'art. 324 LECrim. nel caso concreto che, "se il termine globale di durata del processo non va oltre limiti ragionevoli, in nessun modo si può parlare di ingiustificati ritardi nel senso stabilito dall'art. 21.6 CP" (*ibidem*).

bis e successivi LECrim. Vale a dire che, se il termine delle istruzioni preliminari scade potrebbe pregiudicare l'avvio del procedimento per i processi tramite accettazione del decreto? Pensiamo di no, dal momento che non ha niente a che vedere con la prassi dell'istruzione. Detto questo, nel caso in cui il giudice istruttore non autorizzi il decreto presentato dal Pubblico Ministero o non venga accettato dall'indagato, pregiudicherebbe l'applicazione dei termini dell'art. 324 LECrim.

4. Conclusioni

I termini dell'art. 324 LECrim., che la pratica giudiziale considera preclusivi, non si riferiscono agli atti processuali concreti, ma a una fase del processo penale di cognizione, presieduta dal principio di indagine ufficiale, la cui gestione corrisponde al giudice istruttore. A nostro avviso, riguardano l'istruttore, poiché è lui che deve condurre attivamente l'istruzione, attraverso le indagini che ritenga necessarie, d'ufficio o su richiesta della parte, per l'acquisizione di fonti di informazione, dal momento che l'indagine pubblica viene stabilita dall'interesse generale che si basa nell'accertamento del reato e del presunto responsabile.

È indubbio che bisogna evitare la “vergogna del banco” dell'imputato con istruzioni dilatare nel tempo, ma è necessario cercare un'altra strada rispetto alla preclusione di una fase del processo penale, che può essere dovuta a ragioni esogene o endogene all'organo giudiziario. In ogni caso, ciò che non potrebbe pregiudicare l'indagato è che l'istruzione giudiziale si dilati per ragioni attribuibili solamente al giudice istruttore per assenza di attività ingiustificata. Ma non quando sia motivata dalla mancanza di risorse umane e materiali che lo Stato deve mettere a disposizione senza ripararsi dietro a una preclusione di termini lasciata nelle mani delle parti, che lasciano il giudice istruttore senza possibilità di prorogarli d'ufficio per ragioni oggettive e debitamente motivate (come consentito alle parti).

Di conseguenza, se il Pubblico Ministero non chiede la proroga o la dichiarazione di complessità della causa, il giudice istruttore rimane “con le mani legate” senza poter continuare a svolgere le indagini qualora siano necessarie. Chi dirige l'istruzione in applicazione del principio dell'indagine ufficiale, una volta che l'accertamento del reato e della persona responsabile sia di interesse generale, vedrebbe imposto il veto per il seguito del decorso dei termini senza soddisfare nessun altro criterio che non sia l'istanza di parte in modo che possa

continuare. Ricordiamo che, sebbene il Pubblico Ministero agisce in base al principio di legalità, non cessa di esser parte nel processo penale senza possedere nessuna funzione di direzione dell'istruzione.

Stiamo trasformando i termini impropri degli atti del processo, prevedibili, di giudici e tribunali in termini propri? E se una sentenza non venisse emessa entro il termine, in base a questo criterio argomentativo, dovrebbe essere considerata nulla? A nostro avviso, non è stata approfondita la natura dei termini ai sensi dell'art. 324 LECrim., nonché la stessa fase di istruzione preliminare e i principi procedurali che la disciplinano, diversi da quelli della fase dibattimentale, mentre la prassi giudiziaria ha cominciato a valutare non valide o, persino, nulle le indagini concordate dopo la scadenza dei termini massimi ai sensi dell'art. 324 a seguito dell'applicazione *sensu contrario* del comma 7 di tale precetto.

Dobbiamo ricordarci che, oggi, l'istruzione è diretta dal giudice istruttore e non dal procuratore, che il legislatore nel 2015 sembra invece aver ritenuto colui che dirige la suddetta fase del processo penale. E, come sembrano indicare i nuovi venti legislativi in Spagna, puntano in quella direzione, esattamente come in Italia.

Abstract

In this work, the incidence of doctrine and jurisprudence in the interpretation of the terms of preliminary investigation of art. 324 LECrim. and the dismissal or stay, where appropriate, of the criminal process. Previously, it is studied how the instruction is concluded in general, as well as the adoption of the dismissal in the criminal process and its challenge in response to the criminal procedures of reference.

Jerez de la Frontera, novembre 2020.